

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

4 ottobre 2016

Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli Assessori:

Roberto FINARDI
Stefania GIANNUZZI
Maria LAPIETRA
Francesca Paola LEON

Federica PATTI
Sergio ROLANDO
Alberto SACCO
Sonia SCHELLINO

Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori Marco GIUSTA - Paola PISANO.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: FLOR AUTUNNO 2016. MOSTRA MERCATO IN VIA CARLO ALBERTO, VIA PRINCIPE AMEDEO, VIA ROMA. 8 E 9 OTTOBRE 2016. RIDUZIONE CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 1, LETT. A) DEL REGOLAMENTO COMUNALE 257. APPROVAZIONE.

Proposta del Vicesindaco Montanari,
dell'Assessora Giannuzzi e dell'Assessore Sacco.

Le edizioni primaverili delle esposizioni di piante, ambiente ed arte del giardinaggio denominate FLOR 2012, FLOR 2013, FLOR 2014, FLOR 2015 e FLOR 2016 svolte in via Carlo Alberto, con 70.000 visitatori e la partecipazione di oltre un centinaio di operatori del settore vivaistico hanno avuto un grande successo con riscontro favorevole sia da parte degli operatori interessati, sia dei cittadini. Grande successo hanno avuto anche le iniziative autunnali 2014 e 2015, che si sono poste in continuità con le suddette manifestazioni vivaistiche.

L'Associazione "Nuova Società Orticola del Piemonte" ripropone l'iniziativa autunnale ora denominata "FLOR 2016" per i giorni 8 e 9 ottobre 2016 con un allestimento dell'esposizione nazionale di piante, ambiente ed arte del giardinaggio in via Carlo Alberto, nel tratto pedonale tra via Mazzini e via Principe Amedeo, in via Principe Amedeo tra via Carlo Alberto e via Bogino ed in via Roma tra Piazza San Carlo e Piazza Castello.

Poiché tale manifestazione viene realizzata e sviluppata nell'interesse anche della Città ed è finalizzata a promuovere il coinvolgimento dei cittadini torinesi sulle tematiche del verde, si ritiene che sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 14, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento C.O.S.A.P. che prevede, in presenza di una utilità sociale o di prestazioni di pubblico interesse che comportino ricadute positive per la Città, la possibilità di approvare, con deliberazione della Giunta Comunale, una riduzione fino all'esenzione totale del canone di occupazione del suolo pubblico.

Nel caso di specie si ritiene quindi opportuno concedere una riduzione pari al 75% del canone per l'occupazione del suolo pubblico per l'area richiesta dall'Associazione con istanza prot. n. 2016/40/4831 in data 5 agosto 2016 per lo svolgimento delle attività economiche previste nell'ambito della mostra mercato FLOR AUTUNNO 2016 che si svolgerà nei giorni 8 e 9 ottobre 2016.

Pertanto, l'importo che il soggetto organizzatore Associazione "Nuova Società Orticola del Piemonte" dovrà corrispondere alla Città all'atto del ritiro della concessione per l'occupazione dell'area richiesta risulta pari ad Euro 37,81 per diritti e bolli, Euro 6.922,50 per canone per l'occupazione del suolo pubblico (di cui Euro 6.922,50 per le aree destinate ad attività commerciali ed Euro 0 per le aree destinate ad attività culturali) ed Euro 133,52 a titolo di TARI.

Tenuto conto dell'indubbio valore sociale della manifestazione si ritiene inoltre opportuno concedere il prestito d'uso gratuito del seguente materiale economico: n. 4 tavoli e n. 10 transenne (compatibilmente con le disponibilità di magazzino), fermo restando il versamento della cauzione e tenuto conto che il trasporto del materiale, salvo documentata impossibilità, resta a carico degli organizzatori. La concessione del suddetto materiale economico comporta un mancato introito di noleggio per l'importo di Euro 15,42. Qualora sia

necessario il trasporto, il relativo costo ammonta ad Euro 43,40 IVA compresa.

Per quanto riguarda l'attività di vendita, il soggetto organizzatore dovrà trasmettere le segnalazioni di inizio attività al competente Ufficio dell'Area Commercio ed Attività Produttive attraverso l'idonea modulistica contenente l'elenco dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione, con indicati i relativi titoli autorizzativi o le norme che li abilitano all'attività di vendita.

Il soggetto organizzatore risulta provvisto dei requisiti soggettivi prescritti e ha dichiarato, inoltre, ai sensi della deliberazione del 1° dicembre 2015 (mecc. 2015 06173/016), esecutiva in data 19 dicembre 2015, di non avere debiti pregressi con l'Amministrazione Comunale.

L'attività di vendita dovrà, in ogni caso, rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e di regolarità contributiva.

Il soggetto organizzatore dovrà altresì provvedere alla pulizia dell'area ed a che le strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità. L'eventuale installazione di strutture e di impianti che fossero necessari all'iniziativa è subordinata al possesso, in capo al soggetto organizzatore, di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che essa è stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza.

Il Comune resta estraneo ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero conseguire a cose o a persone nello svolgimento della manifestazione, che sarà a carico esclusivamente dell'organizzatore. L'allestimento delle strutture ed il posizionamento dei veicoli non dovrà pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e ai passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza.

Eventuali attività di intrattenimento nell'ambito della manifestazione dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo, ove richiesta dalla normativa vigente.

L'eventuale presenza di operatori che svolgano la somministrazione di alimenti e/o bevande in accordo con il soggetto organizzatore sarà subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006 e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia.

La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del T.U.L.P.S. - L.R. 38/2006). Gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S..

Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento/cottura dei cibi, deve essere previsto apposito spazio strutturato ed attrezzato secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei vapori, fumi ed odori prodotti nonché secondo le norme di sicurezza applicabili

alla tipologia di impianto utilizzato.

In riferimento all'eventuale utilizzo di veicoli adibiti alla preparazione/somministrazione di alimenti e bevande che utilizzino bombole a gas per la cottura dei cibi, ciascun veicolo dovrà avere la propria conformità di impianto, in rispondenza alle norme di sicurezza vigenti in materia, e tutta la documentazione dovrà essere conservata in loco da ogni operatore.

Il soggetto organizzatore e i singoli operatori dovranno osservare tutte le indicazioni tecniche di prevenzione incendi stabilite dal Ministero dell'Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco – Ufficio del Dirigente Generale – Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco con nota prot. 0003794 del 12 marzo 2014. Tali disposizioni dovranno essere rispettate anche con riferimento alla dislocazione delle strutture e dei mezzi e per ogni altro aspetto attinente la sicurezza e l'incolumità.

Dovranno inoltre essere assolti gli oneri relativi al pagamento di C.O.S.A.P. e T.A.R.I.; laddove gli operatori partecipanti rivestano forma di impresa, dovranno essere in possesso della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010.

Per quanto sopraesposto, dato atto che la manifestazione si svolgerà in località conformi a quanto stabilito dalla deliberazione (mecc. 2015 01339/103) del 31 marzo 2015, dichiarata immediatamente eseguibile, "Provvedimenti temporanei circa l'occupazione di aree auliche del centro cittadino. Approvazione." e considerato che le suddette iniziative, alla luce degli scopi promozionali del tessuto economico sociale cittadino che intendono perseguire, incontrano il favore della Civica Amministrazione, non appalesandosi, d'altronde, in contrasto con la disciplina sostanziale dianzi menzionata, si ritiene sussistano i presupposti per l'approvazione dell'iniziativa.

Si dà atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione di impatto economico in quanto l'unico impatto è determinato dal mancato introito a titolo C.O.S.A.P. che considerati i metri quadrati pari a 2.928 ed il numero delle giornate pari a 2 per le quali è richiesta l'occupazione suolo pubblico per attività economiche, ammonta complessivamente ad Euro 20.767,50 a seguito dell'applicazione della riduzione prevista dal presente provvedimento e dal mancato introito di noleggio materiale economico per Euro 15,52, per un ammontare complessivo di Euro 20.783,02

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle

competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, l'iniziativa mostra mercato "FLOR AUTUNNO 2016" da svolgersi nei giorni di sabato 8 e domenica 9 ottobre 2016, in via Carlo Alberto, nel tratto pedonale tra via Mazzini e via Principe Amedeo, in via Principe Amedeo tra via Carlo Alberto e via Bogino ed in via Roma tra Piazza San Carlo e Piazza Castello, come da istanza prot. n. 2016/40/4831 del 5 agosto 2016;
- 2) di concedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento C.O.S.A.P. per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, una riduzione pari al 75% del canone per l'occupazione del suolo pubblico relativo all'area destinata ad attività economiche nell'ambito della manifestazione FLOR AUTUNNO 2016. Pertanto, l'importo che il soggetto organizzatore, Associazione "Nuova Società Orticola del Piemonte", dovrà corrispondere alla Città all'atto del ritiro della concessione per l'occupazione dell'area richiesta risulta pari ad Euro 37,81 per diritti e bolli, Euro 6.922,50 per canone per l'occupazione del suolo pubblico (di cui Euro 6.922,50 per le aree destinate ad attività commerciali ed Euro **0** per le aree destinate ad attività culturali) ed Euro **133,52** a titolo di TARI;
- 3) di stabilire che: (a) il soggetto organizzatore, individuato nei dettagli della premessa, dovrà dotarsi di tutte le concessioni ed autorizzazioni necessarie e che, per quanto attiene all'attività di vendita, dovrà trasmettere al competente ufficio dell'Area Commercio ed Attività Produttive, nel rispetto della tempistica indicata sulla modulistica, l'elenco dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi o attestante il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per la vendita al pubblico di merci, nonché della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010, fatte salve le eventuali verifiche ed i controlli da parte degli organi di vigilanza; tutti gli operatori stranieri che svolgono attività di vendita devono risultare iscritti presso i registri/albi del Paese di provenienza e, pertanto, in possesso dei requisiti professionali per svolgere l'attività in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 229 del 20 settembre 2002. Gli operatori stranieri extracomunitari dovranno essere in possesso anche di permesso di soggiorno in corso di validità; (b) il soggetto organizzatore individuato nei dettagli della premessa, per quanto attiene all'attività di vendita da parte

- di operatori non professionali dovrà trasmettere al competente ufficio dell'Area Commercio ed Attività Produttive l'elenco dettagliato degli operatori non professionali partecipanti alla manifestazione con allegate le dichiarazioni che certificano che sussiste una delle condizioni che qualificano l'attività di vendita svolta in forma non professionale come indicato nella circolare Regione Piemonte Direzione Attività Produttive prot. 0014453/DB1607 del 5 ottobre 2012; (c) l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive; (d) gli organizzatori dovranno provvedere alla pulizia dell'area, ed a che le strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, gli organizzatori dovranno essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l'installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell'attività di vendita; (e) l'allestimento delle strutture ed il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza; (f) le attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo;
- 4) la presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia. La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del T.U.L.P.S. - L.R. 38/2006). Gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S..
- Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento/cottura dei cibi, deve essere previsto apposito spazio strutturato ed attrezzato secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei vapori, fumi ed odori prodotti nonché secondo le norme di sicurezza applicabili alla tipologia di impianto utilizzato.
- Inoltre, in riferimento all'eventuale utilizzo di automezzi adibiti alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande che utilizzino bombole a gas per la cottura dei cibi, sia i commercianti che l'organizzatore, dovranno osservare tutte le indicazioni tecniche di prevenzione incendi stabilite dal Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco - Ufficio del Dirigente Generale - Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco con nota prot. 0003794 del 12 marzo 2014; tali disposizioni dovranno essere rispettate anche con riferimento alla dislocazione delle strutture e dei mezzi e per ogni altro aspetto

attinente la sicurezza e l'incolumità. Dovranno, inoltre, essere assolti gli oneri relativi al pagamento di C.O.S.A.P. e T.A.R.I..

- 5) l'allestimento e l'esecuzione di eventuali attività di spettacolo ed intrattenimento sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, a condizione:
 - 1) della presentazione, da parte dell'interessato, di apposita domanda, includente dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 dello stesso R.D.;
 - 2) del loro assoggettamento all'art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui le autorizzazioni di polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza - previo accertamento del possesso, in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e sua indicazione nel titolo;
 - 3) dell'osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni eventualmente imposte nell'autorizzazione a mente dell'articolo 9 del R.D. citato;
 - 4) della loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del menzionato Testo Unico;
 - b) rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all'articolo 80 del Testo Unico in commento, ove necessarie, alle condizioni tutte menzionate ivi e negli articoli 141 e seguenti del Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 635 del 1940, autorizzando a che la loro efficacia sia subordinata:
 - 1) all'acquisizione del parere della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ed all'osservanza delle prescrizioni in esso impartite;
 - 2) alla presentazione della relazione tecnica di cui all'articolo 141, comma 2, per gli spettacoli con capienza complessiva inferiore a 200 persone;
 - 3) alla presentazione del certificato di prevenzione degli incendi ovvero, nei casi di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 19 agosto 1996, della documentazione contemplata dal Titolo IX del suo allegato;
- 6) di stabilire che eventuali variazioni delle date di svolgimento della manifestazione che derivassero da cause di forza maggiore o altro comprovato motivo, su richiesta del soggetto organizzatore presentata almeno nei 5 giorni anteriori alla data oggetto di modificazione, siano apportate con determinazione dirigenziale, sempre che ricorrano motivi d'urgenza e le variazioni non siano tali da snaturare gli scopi e le caratteristiche dell'iniziativa;

- 7) di stabilire che spetta al soggetto organizzatore di provvedere all'assolvimento degli oneri relativi al COSAP ed alla TARI oltre alla pulizia dell'area ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, stipulare eventuali assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi, provvedere all'eventuale sorveglianza dell'area interessata, al pagamento di tutti i diritti, canoni, servizi, nonché di richiedere tutte le autorizzazioni, concessioni, certificazioni, licenze previste dalla normativa vigente in materia necessarie per la realizzazione dell'iniziativa;
- 8) di concedere il prestito d'uso gratuito del seguente materiale economale: n. 4 tavoli, n. 10 transenne (compatibilmente con le disponibilità di magazzino), fermo restando il versamento della cauzione e tenuto conto che il trasporto del materiale, salvo documentata impossibilità, resta a carico degli organizzatori. La concessione del suddetto materiale economale comporta un mancato introito di noleggio per l'importo di Euro 15,52.
- 9) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione di impatto economico in quanto l'unico impatto è determinato dal mancato introito COSAP che ammonta ad Euro 20.767,50 a seguito dell'applicazione della riduzione prevista al precedente punto 2) e dal mancato introito di noleggio di materiale economale per l'importo di Euro 15,52 previsto al punto 8), per un importo complessivo di Euro 20.783,02.
- 10) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Vicesindaco
Guido Montanari

L'Assessora all'Ambiente,
Fondi Europei, Energia e Verde
Stefania Giannuzzi

L'Assessore al Commercio, Lavoro,
Turismo, Contratti e Appalti,
Economato ed Avvocatura
Alberto Sacco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Direttore
Direzione Edifici Municipali,
Patrimonio e Verde
Claudio Lamberti

La Dirigente
Servizio Pubblicità
e Occupazione Suolo Pubblico
Daniela Maria Vitrotti

Il Dirigente
Servizio Sviluppo ed Aree Pubbliche
Roberto Mangiardi

Il Dirigente
Servizio Economato e Fornitura Beni
Filippo Valfré

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. La Direttrice Finanziaria
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 47 firmato in originale:

IL VICESINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Montanari

Mauro Penasso

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 10 ottobre 2016 a 24 ottobre 2016;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 20 ottobre 2016.

a